

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 350 del 15/03/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI AM TRUST EUROPE
LIMITED SRL N. ITOMM1301739 – SINISTRO N. 2015/BA/093 – M.A..**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Atteso che con nota pervenuta al protocollo della ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio n. 3573 dell'11.2.2015 il Sig. M.A. – assistito dall'Avv. Sergio Rondena di Saronno - ha formulato richiesta di risarcimento danni in relazione alle prestazioni sanitarie rese in data 6.12.2012 presso l'U.O. Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Busto Arsizio;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Considerato che per il periodo 30.09.2013 – 31.03.2016 era operante per la ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio una copertura dei rischi derivanti da RCT/RCO in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa, con la Compagnia di Assicurazioni Am Trust Europe Limited di Nottingham, giusta polizza n. ITOMM1301739, la cui pagina 16 paragrafo “Self Insured Retention (S.I.R.)”, prevede che la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della SIR di € 250.000,00 ad esclusione di quelli relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Dato atto che il valore del sinistro di che trattasi è stato quantificato inferiore alla SIR contrattuale, con rubricazione al n. 2015/BA/093;

Richiamata la deliberazione n. 434 del 9.5.2016 di incarico all'Avv. Isabella Stella di Gallarate di rappresentare l'Azienda innanzi l'Organismo di conciliazione Forense - Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, nella procedura di mediazione promossa da M.A. – assistito dall'Avv. Sergio Rondena, per il risarcimento dei danni subiti in esito all'assistenza sanitaria prestata in data 6.12.2012 presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Busto Arsizio, conclusosi con esito negativo giusto verbale del 11.5.2016;

Richiamata altresì la deliberazione n. 328 del 22.3.2017 di costituzione in giudizio nell'atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio da M.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Rondena, contro l'ASST della Valle Olona e contro il Dott. M.M. – dipendente dell'Azienda medesima, per il risarcimento dei danni sopra indicati, e di nomina dell'Avv. Isabella Stella di Gallarate per la difesa in giudizio di entrambi i convenuti;

Vista la nota prot. n. 57973 del 19.12.2017 con la quale l'Avv. Stella ha comunicato la nomina del CTU nella persona del Dott. Matteo Ballarini, al quale è stato assegnato un fondo di € 500,00 posto a carico solidale delle parti, la cui quota parte l'Azienda ha provveduto a liquidare con delibera n. 654 del 17.5.2016 per complessivi € 305,00 (comprensivi di IVA);

Richiamata la nota prot. n. 53895 del 9.11.2018 con la quale l'Avv. Stella ha trasmesso l'esito della Consulenza Tecnica d'Ufficio e ha comunicato la disponibilità di controparte di abbandonare il giudizio a spese compensate;

Vista la successiva nota prot. n. 56491 del 26.11.2018 con la quale l'Avv. Stella, a seguito di contatti con il legale avversario, ha confermato la volontà di controparte di abbandonare il giudizio alle seguenti condizioni, evidenziando la convenienza di aderire a tale proposta che solleva l'Ente da oneri legali e di CTU, evitando il rischio di

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

un eventuale appello e precisamente:

- rinuncia all'appello e comunque rinuncia tombale a qualsivoglia pretesa connessa al fatto per cui è causa,
- spese di CTU interamente a carico di parte attrice,
- spese legali a carico di parte attrice;

Visto il verbale del Comitato Valutazione Sinistri n. 46 del 5/12/2018, acquisito agli atti, dal quale si evince che l'Organismo - esaminato il sinistro in oggetto mediante la disamina della documentazione acquisita – ha concordato di addivenire ad una chiusura del giudizio in via transattiva, proponendo a parte attrice di sostenere le spese legali dell'Azienda oltre i costi di CTU, con rinuncia all'appello e rinuncia tombale a qualsiasi ulteriore pretesa;

Preso atto che, in esito ai contatti con il legale di controparte, si è giunti ad un accordo per la definizione del sinistro n. 2015/BA/093 e che con mail del 22.1.2019 acquisita agli atti, l'Avv. Isabella Stella ha trasmesso proposta di atto di transazione e quietanza, che prevede la rinuncia da parte di M.A. di qualsivoglia pretesa connessa alla causa pendente avanti il Tribunale di Busto Arsizio rubricata sub R.G. 790/2017, impegnandosi ad abbandonare detto giudizio e comunque a rinunciare a qualsivoglia azione connessa ai fatti per cui è causa nei confronti della ASST della Valle Olona e del Dott. M.M., impegnandosi a sostenere le spese legali delle parti convenute e di CTU, corrispondendo all'Avv. Stella – legale dell'Azienda – la somma di € 6.905,13, all'ASST la somma pari al rimborso del fondo spese versato dall'Azienda al CTU nonché al CTU Dott. Matteo Ballarini quanto ancora a lui dovuto sulla base del decreto di liquidazione del Giudice;

Preso atto che in data 26.2.2019 al prot. n. 8943 l'Avv. Isabella Stella ha trasmesso atto di transazione e quietanza debitamente sottoscritto dal Sig. M.A., con il quale lo stesso si è impegnato a tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta n. 340/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, atteso il pubblico interesse, di aderire all'accordo transattivo di cui sopra, come da verbale del CVS n. 46 del 5.12.2018;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 340/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni riportate in premesse che qui si approvano, di prendere atto di quanto disposto dal Comitato Valutazione Sinistri con verbale n. 46 del 5/12/2018, in merito al sinistro n. 2015/BA/093, relativo alla richiesta di risarcimento danni promossa da M.A. in relazione alle prestazioni sanitarie rese in data 6.12.2012 presso l'U.O. Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Busto Arsizio;

2° - di procedere alla sottoscrizione dell'atto transattivo di cui alle premesse, acquisito agli atti d'ufficio;

3° - di prendere atto della conseguente rinuncia all'appello da parte del Sig. M.A. e comunque a qualsivoglia pretesa connessa al fatto per cui è causa, e che parte attrice sosterrà le spese legali dell'Azienda oltre i costi di CTU;

4° - di procedere tramite l'Avv. Isabella Stella al recupero dell'importo di € 305,00 anticipate dall'Azienda quale fondo spese di CTU;

5° - di dare mandato alla S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni di monitorare l'effettivo incasso e le correlate azioni in ordine all'adempimento spontaneo;

6° - di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per l'Ente;

7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente